

E la prova che le istituzioni militari di altri popoli sono ripugnanti alle nostre idee, alle nostre tradizioni, è data da moltissimi esempi. Scegiamone qualcuno fra i migliori.

Il regolamento di servizio per l'esercito austro-ungarico (1873) (14) che pure fu esaltato di fronte a quello precedente, come liberale, stabilisce fra l'altro: per lo meno una volta al mese i militari a gruppi sono condotti nelle Chiese delle rispettive religioni per compirvi le loro devozioni — un militare in servizio attivo non può essere eletto a rappresentante del paese — (15) le pene disciplinari sono poco meno che feroci.

Saranno fisime sentimentali; ma ci pare scriveva un egregio ufficiale italiano, (16) che le pene corporali offendano, senza parlare di colui che la subisce, la dignità di coloro che le infliggono, che le ordinano, che le anno sancite: esecutore, ordinatore, legislatore e nazione, su tutti ricade una parte della sinistra ombra proiettata dal bastone.

Lasciamo questo e veniamo ad un altro esempio,

Tutti sanno come sia cosa delicata la questione della libertà di stampa per i militari. Qui, più assai che nel matrimonio, si può ledere la disciplina militare.

Orbene in Italia agli ufficiali rimane completamente libero il campo del pensiero ed il diritto di pubblicare il frutto dei proprii studii, non à altri limiti che quelli imposti dalla prudenza o dalla disciplina (17). Bisogna pure soggiungere che anche i più rigidi sostenitori della disciplina, per es., il Corsi (18), dichiarano che la stampa militare italiana seppe sempre accoppiare alla libertà delle opinioni la dignità dei modi: ogni questione fu tocca ma con mano delicata, sicchè la disciplina non ne ebbe a soffrirne. E si che la crisi del rinnovamento del nostro stato militare non durò poco, nè fu davvero di lieve momento.

In Francia invece il regolamento 28 Dicembre 1873 prescrive che nessun ufficiale possa pubblicare cosa alcuna senza il consenso del ministero della guerra, prescrizione che trovò generalmente la disapprovazione (19).

Di fronte a tutte queste prescrizioni illiberali, può porsi la legge matrimoniale militare; ma essa è una stonatura nel nostro ordinamento, quantunque molto meno restrittiva che quella di altri paesi nel senso morale, se non in quello economico.

In secondo luogo la relazione senatoria, già citata, prosegue:

« Chiari sono gl'intendimenti, chiaro lo scopo di questa legge. Vuolsi che il matrimonio degli ufficiali non si contragga senza il precedente assenso del Re, importando molto pel decoro e la dignità dell'esercito, come per il benessere delle famiglie che la suprema autorità militare

(14) *Dienst-Reglement für das Kaiserlich-Königliche Heer* - Wien. 1873.

(15) Quanto a questa esclusione, l'onorevole Baratieri scriveva: « Le condizioni politiche e militari d'Italia non ci obbligano a codesta esclusione; la quale se da un lato, fino ad un certo punto giova a tener l'esercito in una atmosfera tutta sua, dall'altro priva il Governo dell'appoggio vigoroso e leale dei suoi ufficiali; il Parlamento della loro intelligente ed autorevole cooperazione e gli ufficiali stessi dell'opportunità di meglio procurarsi l'attitudine ai pubblici affari cui in contingenze difficili sono talora chiamati - » *Riv. Mil. Ital.* 1874, vol. 1 pag. 41, 65 - La legge spagnuola 21 novembre 1878 sulla costituzione dell'esercito stabilisce che tutti gli ufficiali sono elettori ed eleggibili politicamente, il progetto ministeriale relativo, atterrito dai *pronunciamenti*, negava a tutti gli ufficiali l'elettorato; i soli ufficiali generali, senza essere elettori, potevano essere eletti, senatori e deputati - *Cfr. Riv. Mil. Ital.* 1880, I nella Rivista Estera p. 4

(16) *Cfr. Riv. Mil. Ital.* 11880, III p. 419, a proposito del volume di Rohenau - *Disciplin und Humanität*.

(17) *Cfr. Riv. Mil. Ital.* 11875, I p. 100 e 101.

(18) *Cfr. Riv. Mil. Ital.* 11874, III p. 193.

(19) *Cfr. Riv. Mil. Ital.* 11885, I p. 421 dal *Neue Militärische Blätter*.

dello Stato conosca ed approvi per certi rispetti coteste unioni ».

In queste dichiarazioni si può raccogliere solo un principio dommatico ed autoritario, non certo l'ombra di un ragionamento. La ragione che pare si riferisca al benessere delle famiglie, qui è sfiorata e noi la discuteremo in seguito.

Alla pubblica discussione seguita in Senato nelle tornate del 4 e 6 marzo 1871, (20) la questione non fu meglio chiarita.

Il senatore Di-Pettinengo ripeté che scopo della legge è l'assicurare a favore della futura sposa e della prole nascita, un'attività sufficiente al mantenimento della famiglia e al suo decoro; scopo reale, ma che vedremo poi se il legislatore potesse legittimamente ed opportunamente proporsi e raggiungere.

Il senatore Poggi riconfermava che solo si voleva una remora perchè non si contraessero matrimoni da ufficiali che non fossero in grado di mantenere la moglie e la prole, non si voleva già render sommamente difficile il matrimonio; il Ministro Ricotti insisteva sulla necessità della legge di fronte alla disciplina militare, nessuno sollevava serie obiezioni, nessuno manifestava un dubbio e il Senato adottava il progetto Ricotti con sessantasei voti favorevoli e sei contrarii (21).

- 6 -

La cosa procedette in modo diverso alla Camera dei Deputati: fra questi la legge trovò fierissimi avversarii, e il progetto ministeriale non trionfò senza contrasto.

Trionfò anzi perchè molti non vogliono essere convinti, perchè piegano ai preconetti e non alle ragioni, perchè lo spirito tradizionale e il terrore del nuovo sono per molti gli unici criterii.

Chi credette ciecamente che la disapprovazione della legge, rovinasse l'esercito, si affrettò ad approvarla, senza curarsi di vedere almeno se i pericoli fossero reali.

Il ministro che pose la questione sotto questo aspetto, si assicurò con questo l'appoggio momentaneo che dà uno spauracchio su fantasie non normali.

Nella tornata 15 marzo 1871, l'On. Ricotti presentò alla Camera il progetto di legge già adottato dal Senato. (22).

Qui l'intonazione generale della discussione fu molto meno passiva: i fautori stessi della legge cercarono di giustificarcia quasi di fronte a se stessi, si palesarono dubbi: mentre in Senato non si elevò neppure un'obiezione.

Quali furono alla Camera dei Deputati gli argomenti con cui si cercò di sostenere la legge?

Ecco anzitutto le dichiarazioni della Relazione della Giunta Parlamentare, dichiarazioni abbastanza snervate e che mostrano sia una convinzione non molto precisa, sia un certo indirizzo non molto favorevole al progetto.

« Si cercò di contenere la legge entro quei confini strettamente necessari alle esigenze dell'esercito, oltre i quali si porterebbe un inutile perturbamento ai privati interessi.

Questa legge non può a meno di contribuire al decoro e alla forza dell'esercito, e mentre risponde abbastanza alle esigenze della disciplina, fa una larga concessione a quei principii di uguaglianza civile e di libertà che sono stabiliti dalle leggi generali del regno ».

Qui siamo sempre nel campo teorico, nelle astrazioni vaghe, non sopra un terreno di discussione positiva. L'on. Trombetta, relatore della Giunta parlamentare nella tor-

(20) *Atti Parlam.* p. 53 e segg. - 205 e segg.

(21) *Atti Parlam.* 1871 p. 272.

(22) *Atti Parlam.* 1871 p. 779.